

**SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 3 ,numero provv.: 05910  
2014-11-28**

N. 05910/2014REG.PROV.COLL.  
N. 09175/2008 REG.RIC.

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Il Consiglio di Stato  
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)  
ha pronunciato la presente**

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 9175 del 2008, proposto da:

Ministero dell'Interno,

in persona del Ministro p.t.,

ex lege rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli uffici  
della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, 12,

contro

-OMISSIS-,

costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti P. C. e C. M. ed elettivamente domiciliato  
presso lo studio dell'avv. P. M. M., in Roma, via delle Milizie, 38,

per la riforma

della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA – BOLOGNA - SEZIONE I n. 01577/2008, resa tra  
le parti.

Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'appellato;

Vista la memoria prodotta dall'appellante a sostegno delle sue domande;

Visti gli atti tutti della causa;

Visto l'art. 52 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, commi 1 e 2;

Data per letta, alla pubblica udienza del 30 ottobre 2014, la relazione del Consigliere Salvatore  
Cacace;

Uditi, alla stessa udienza, l'avv. Agnese Soldani dello Stato per l'appellante e l'avv. C. M. per  
l'appellato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

**FATTO e DIRITTO**

della sentenza impugnata e comunque ripropone le ulteriori doglianze svolte col ricorso  
originario, rimaste assorbitate dall'accoglimento del primo motivo.

Con memoria in data 24 settembre 2014 l'appellante ha svolto ulteriori considerazioni a sostegno  
delle sue tesi.

La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla udienza pubblica del 30 ottobre 2014.

## 2. - L'appello va respinto.

È invero destituito di fondamento il motivo, con cui si critica la sentenza di primo grado per aver accolto la censura concernente la violazione dei termini di avvio e di conclusione del procedimento disciplinare, di cui all'art. 9 della legge n. 19 del 1990.

Difatti, la sentenza appellata ha correttamente affermato che “assumendo il 13 dicembre 2005 (data indicata dall'Amministrazione stessa negli atti del procedimento) come dies a quo per la decorrenza del termine cumulativo (180 + 190 = 270 giorni) per la conclusione del procedimento, di cui all'art.9 della legge n.19/90, risulta già palese la sua violazione, in quanto la proposta del Consiglio di disciplina è stata formulata il 10 ottobre 2006, e il provvedimento di destituzione del Capo della Polizia data 3 novembre 2006” ( pag. 2 ).

A fronte di tale assunto, da un lato vanno ritenute non pertinenti le osservazioni dell'appellante circa la avvenuta osservanza, da parte dell'Amministrazione, del termine per l'avvio del procedimento, dal momento che il T.A.R. ha ravvisato, come s'è visto, la violazione del solo termine fissato per la conclusione del procedimento; dall'altro, una volta che non è contestata in fatto la intervenuta adozione del provvedimento oggetto del giudizio ben oltre il duecentosettantesimo giorno dal dies a quo ( 13 dicembre 2005 ) dalla stessa Amministrazione indicato come momento di ricezione di copia della sentenza adottata ex art. 444 c.p.p. divenuta irrevocabile ( fermo che il termine di novanta giorni previsto dalla indicata norma per la conclusione del procedimento inizia a decorrere non già dalla data dell'effettuato avvio del procedimento stesso, ma dalla scadenza del termine di centottanta giorni, previsto dal comma 2 dell'art. 9, cit., entro il quale, avuta conoscenza della sentenza penale di condanna – deve avere inizio – o proseguire – il procedimento medesimo; v. Cons. St., IV, 9 gennaio 2013, n. 80 ), ritiene il Collegio di convenire col T.A.R. sulla tassatività e non derogabilità del citato termine finale, nemmeno nell'ipotesi, ricorrente nella fattispecie, di procedimento disciplinare promosso a seguito di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ( c.d. patteggiamento ), stanti l'efficacia di giudicato che tale sentenza ha nel giudizio di responsabilità disciplinare dei dipendenti pubblici (com'è noto, a' sensi del combinato disposto dell'art. 445, comma 1-bis, c.p.p. e dell'art. 653, comma 1-bis, dello stesso codice, come rispettivamente introdotti dall'art. 1, comma 1, lett. a) e c), della legge 17 marzo 2001, n. 97 ed anche in dipendenza della sostituzione poi operata dall'art. 2 della legge 12 giugno 2003, n. 134, la sentenza emessa a' sensi dell'art. 444 c.p.p., espressamente equiparata a tal fine a quella irrevocabile di condanna, assume ora efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale ed all'affermazione che l'imputato lo ha commesso) ed i conseguenti limiti che ne derivano, in tale ultimo giudizio, ad una istruttoria probatoria, che vada al di là dell'accertamento contenuto nella sentenza penale.

Ciò sta a significare la generale perentorietà del veduto termine di conclusione del procedimento, in virtù del principio di carattere generale, secondo cui l'Amministrazione è tenuta ad esercitare il proprio potere punitivo in un arco di tempo tale da non compromettere il corrispondente diritto dell'inquisito di vedere definita la propria posizione in un termine ragionevole, pena l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio adottato (C.d.S., Sez. V, 9 marzo 2010, n. 1374).

Tanto vale a maggior ragione quando in concreto, come accade nel caso all'esame, l'Amministrazione stessa non abbia ritenuto opportuno lo svolgimento di una particolare attività istruttoria nel corso della procedura per l'irrogazione della destituzione di cui si tratta, come ben si evince dalla relazione del Funzionario Istruttore dell'Istruttoria disciplinare versata in atti, che ha sottolineato l'insussistenza della necessità di procedere “ad accertamenti, verifiche e dibattiti” sui

fatti oggetto del giudizio disciplinare, “senza ulteriore onere da parte del Funzionario Istruttore di rinnovare gli accertamenti effettuati in sede penale”; si che atti istruttori limitati, come risulta da detta relazione, alla visione del fascicolo del processo penale ed all’acquisizione di alcune pronunce giurisdizionali richiamate dall’incolpato a sostegno delle sue difese, non possono in alcun modo giustificare, come pretende l’Amministrazione appellante, una deroga al sopra affermato principio di perentorietà del termine ed alla ratio che lo pervade.

Del resto, una volta superate, come s’è visto, in via legislativa (con l’anzidetta equiparazione della sentenza resa ex art. 444 e ss. c.p.p. alla sentenza definitiva di condanna agli effetti dei giudizi disciplinari, introdotta dall’art. 1 della legge n. 97 del 2001), le ragioni poste a base dell’affermazione della non perentorietà del termine per l’ultimazione del procedimento disciplinare promosso a seguito di sentenze di patteggiamento (fondate sul fatto che, antecedentemente alle vedute modifiche apportate all’art. 653 c.p.p., comma 1-bis, le sentenze stesse non costituivano accertamento di responsabilità a fini disciplinari e quindi potevano determinare la necessità di ulteriori indagini), nessun elemento normativo induce a dare rilievo al tempo in concreto necessario all’Amministrazione per l’istruttoria disciplinare ( v. Cass. civ., sez. lav., 3 marzo 2014, n. 4917 ).

3. - Alla luce di quanto sopra illustrato, il ricorso va pertanto respinto.

Tenuto conto delle peculiarità che connotano la vicenda in esame, si ravvisano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Peraltro, le evidenti anomalie procedurali, come risultanti dagli atti di causa, che hanno determinato la violazione del termine per la conclusione del procedimento e dunque in concreto la non punibilità del comportamento del dipendente, inducono il Collegio a disporre la trasmissione degli atti del giudizio al Ministro dell’Interno, ai fini della valutazione, da parte dello stesso, circa la sussistenza di eventuali responsabilità nelle modalità di conduzione e svolgimento del procedimento in questione.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge e, per l’effetto, conferma, nei sensi di cui in motivazione, la sentenza impugnata.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Manda alla Segreteria per la trasmissione degli atti del giudizio alla persona del Ministro dell’Interno ai fini di cui in motivazione ( punto 3. ).

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell’appellato, manda altresì alla Segreteria di procedere all’annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini ivi indicati. Così deciso in Roma, addì 30 ottobre 2014, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Terza – riunito in Camera di consiglio con l’intervento dei seguenti Magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente  
Salvatore Cacace, Consigliere, Estensore  
Silvestro Maria Russo, Consigliere  
Alessandro Palanza, Consigliere  
Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/11/2014